



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 158 del 07/10/2021

Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

Firmato da: Francesco Emilio Borrelli



*Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione consiliare permanente
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo
Il Presidente*

Proposta di Legge

Modifiche alla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.)

*Ad iniziativa del consigliere Francesco Emilio Borrelli,
Presidente dell'VIII Commissione consiliare permanente*



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione consiliare permanente
Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo
Il Presidente

Art. 1

Modifiche alla L.R. 20/07/2021, n. 7

1. All'articolo 1 il comma 2 è così sostituito: “Nel rispetto della piena tutela delle delle indicazioni geografiche come prevista dall'articolo 13 del Regolamento U.E. n. 1151/2012 per i prodotti agricoli e alimentari e dall'articolo 103 del Regolamento U.E. n. 1308/2013 per il vino, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei comuni con prodotti De.Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG”.
2. All'art. 3, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “1-bis. Il Registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, salvo non ricorrano i presupposti per l'applicazione del successivo articolo 30.”
3. All'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: “1-bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell'Unione Europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato di Funzionamento dell'Unione europea.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania
VIII Commissione consiliare permanente
Agricoltura. Caccia, Pesca, Risorse Comunitarie e Statali per lo Sviluppo
Il Presidente

Relazione illustrativa

Trattasi di modifiche necessarie in considerazione di quanto stabilito dalla vigente normativa comunitaria e statale in materia.

Relazione finanziaria

La presente proposta non comporta oneri a carico della finanza regionale.

Il Presidente

Borrelli Francesco Emilio